

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE
SARDEGNA**



**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA SARDEGNA**

*(Aggiornato con Delibera n. 72 del 10 settembre
2022, Delibera n. 1 del 21 gennaio 2023 e Delibera
n. 22 del 14 marzo 2025)*

A) Organismi del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi

- 1) Il Consiglio dell'Ordine è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni della Legge 56/89.
- 2) La direzione, il coordinamento e la rappresentanza dell'Ordine sono prerogativa del/la Presidente e, in sua assenza, del/la Vice-Presidente, che lo/a sostituisce a tutti gli effetti.
- 3) Il/La Segretario/a coadiuva il/la Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il/la Presidente, sovrintende al funzionamento dell'archivio e coadiuva il/la Presidente nella gestione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai/alle singoli/e interessati/e. Tiene aggiornato l'Albo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito/a, nelle riunioni del Consiglio, dal/la Componente del Consiglio più giovane di età, che non sia il/la Tesoriere/a.
- 4) Il/La Tesoriere/a ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori dell'Ordine Regionale, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire. In caso di assenza o impedimento è sostituito/a dal/la Presidente.
- 5) Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il/la Presidente riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario e,

comunque, prima delle sedute del Consiglio Regionale, il/la Vice-Presidente, il/la Tesoriere/a ed il/la Segretario/a.

- 6) Il Consiglio può conferire, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche Regionali.

B) Riunioni del Consiglio dell'Ordine

Riunioni del Consiglio

- 7) Il Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del/la Presidente, non meno di quattro volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'Albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli/delle Iscritti/e.

All'inizio di ogni anno viene proposto dal/la Presidente al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Convocazione

(Articolo modificato con Delibera n. 16 del 20/02/2021 e integrato con Delibera n. 72 del 10/09/2022 e con Delibera n. 1 del 21/01/2023)

- 8) Il Consiglio Regionale è convocato dal/la Presidente a mezzo PEC e, di prassi, mediante mail ordinaria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta, con la specificazione dell'ordine del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio Regionale, e, nel caso di collegamenti da remoto, del *link* alla piattaforma digitale.

Il/La Presidente, sentito l'Esecutivo, determina il luogo e la forma (se in presenza o da remoto) di svolgimento delle sedute.

E' rimessa alla discrezionalità del/la Presidente la convocazione del Consiglio in modalità mista, cioè contemporaneamente con parte dei Consiglieri in presenza e parte a distanza.

Qualora le sedute si svolgano in modalità videoconferenza, esclusiva o mista, è garantita la partecipazione di tutti i membri del Consiglio e assicurato che tutti abbiano la stessa possibilità di prendere parte alle discussioni, di esprimere liberamente le proprie posizioni e volontà, nonché di dichiarare chiaramente il proprio voto sugli argomenti in discussione.

Nel caso di comprovata urgenza il/la Presidente potrà convocare il Consiglio con preavviso minimo di quarantotto ore a mezzo PEC e, di prassi, mediante mail ordinaria.

Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio Regionale o

almeno un terzo degli/delle iscritti/e all'Albo Regionale, il/la Presidente è tenuto/a a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

Gli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, compresa la copia del verbale della seduta precedente, devono essere inviati non oltre sette giorni prima della data del Consiglio.

(Modificato con Delibera n. 16 del 20/02/2021)

Il/La Presidente predispone gli argomenti da porre all'O.d.G., inserisce quelli proposti nella precedente seduta del Consiglio, riprende i punti non trattati, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi d'urgenza da singoli/e Consiglieri/e.

Qualora sussistano motivi d'urgenza relativamente a punti all'O.d.G. che non è stato possibile discutere in seduta, il/la Presidente può aggiornare la seduta stessa in data che verrà comunicata ai/alle Consiglieri/e a mezzo PEC e, di prassi, mediante mail ordinaria.

Validità della riunione

9) Le sedute non sono valide se non interviene la maggioranza dei/delle Consiglieri/e.

Constatata la presenza del numero legale il/la Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può avere luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal/la Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il/la Presidente dichiara sciolta la seduta.

La richiesta di verifica del numero legale può essere presentata da ogni Consigliere/a. Tale verifica avviene per appello nominale.

Verbale

10) I verbali sono firmati dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, essi devono indicare i/le Consiglieri/e presenti, i punti degli argomenti posti all'O.d.G. e i/le Consiglieri/e intervenuti/e, una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti.

Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al/la Segretario/a che ne dà lettura al Consiglio.

Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei/delle Consiglieri/e che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti/e.

Quando sul verbale non ci sono osservazioni, esso s'intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non al/la Consigliere/a che intende proporvi una rettifica.

Ordine del giorno

11) Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni delle cariche Regionali e/o dei/delle coordinatori/coordinatrici delle commissioni e dei Gruppi di Lavoro, il/la Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'O.d.G. nella sequenza disposta nella lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un/a Consigliere/a a favore e uno/a contrario/a, per non più di cinque minuti ciascuno/a.

Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.

Proposte o questioni non comprese nell'O.d.G. della convocazione non possono essere poste in discussione.

Il Consiglio Regionale può introdurre ulteriori argomenti all'O.d.G. solo per motivi di particolare urgenza con il voto unanime dei/delle presenti.

Ordine degli Interventi

12) La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal/la Presidente che contingenta il tempo consentito alla discussione.

Sull'argomento relazionano il/la Presidente o le altre cariche o i/le coordinatori/coordinatrici delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro o singoli/e Consiglieri/e incaricati/e o proponenti l'oggetto all'O.d.G. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I/Le Consiglieri/e intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al/la Presidente, il/la quale compone la lista degli/delle iscritti/e a parlare.

Anche in questo caso ciascun/a Consigliere/a ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di dieci minuti per una sola volta sullo stesso argomento. Ha il diritto di non essere interrotto/a, salvo che dal/la Presidente per richiamo al regolamento, ed ha diritto alla replica che deve essere contenuta entro i cinque minuti.

Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre

questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.

La "*questione pregiudiziale*" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare. La "*questione sospensiva*" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento.

La "*mozione d'ordine*" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

Ogni Consigliere/a può chiedere al/la Presidente la parola in qualunque momento della discussione per "*fatto personale*".

Il "*fatto personale*" si pone quando un/a Consigliere/a ritenga di essere stato/a censurato/a nella propria condotta o gli/le vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli/le vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il/la Presidente decide se il fatto sussiste o meno; se la decisione del/la Presidente non è accettata dal/la richiedente questi/a può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Votazioni

- 13) Il/La Presidente, esaurita la lista degli/delle iscritti/e a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa nel seguente ordine:
- a) proposta pregiudiziale
 - b) proposta sospensiva
 - c) proposta per mozione d'ordine
 - d) proposta del/la relatore/relatrice dell'argomento
 - e) proposte diverse da quelle del/la relatore/relatrice, secondo l'ordine di presentazione.

Prima del voto possono intervenire a parlare solo due Consiglieri/e a favore e due contro.

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei/delle Consiglieri/e chiedi la votazione a scrutinio segreto.

Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi, e comunque su questioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dei/delle presenti, eccezione fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza.

Il/La Presidente vota per ultimo/a ed in caso di parità di voti, prevale il suo.
I/Le Consiglieri/e devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati/e (salvo non concernano l'intero Consiglio) o riguardanti i loro congiunti o affini al quarto grado civile.

C) Commissioni Regionali permanenti e gruppi di lavoro

Funzioni delle Commissioni permanenti

14) Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie di studio e di proposta per il Consiglio Regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni Istituzionali del Consiglio Regionale.

Le Commissioni non hanno né funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine.

Costituzione delle Commissioni

15) Il Consiglio Regionale con propria deliberazione individua le Commissioni permanenti in base alle attribuzioni conferitegli dal comma 2, art.12, Legge n. 56/89.

Composizione delle commissioni

(Articolo modificato con Delibera n. 137 del 15/03/2014, con Delibera n. 139 dell'11/04/2015, con Delibera n. 29/2020 e con Delibera n. 18 del 20/02/2021)

1. Le Commissioni permanenti, con l'eccezione della Commissione per le Pari Opportunità, sono composte esclusivamente da componenti del Consiglio Regionale dell'Ordine in numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. La Commissione per le Pari Opportunità è composta da nove persone, nominate dal Consiglio su proposta dell'esecutivo, scelte fra gli Iscritti e le Iscritte all'Ordine della Sardegna; ad esse deve aggiungersi la Coordinatrice/il Coordinatore della Commissione, scelta/o fra le/i componenti del Consiglio in carica, che di diritto è la persona delegata al Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio nomina con atto deliberativo il coordinatore/la coordinatrice e i/le componenti delle Commissioni. Con l'eccezione della Commissioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora vi fossero diverse proposte per l'incarico di coordinamento o un numero di proposte per i/le componenti superiore a quattro, la composizione della

Commissione sarà determinata tramite voto segreto.

4. Il Consiglio, qualora ne ravvisasse la necessità, può attribuire temporaneamente le funzioni di una o più Commissioni permanenti individuate, ma non attivate, a singoli/e Componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio non può far parte di più di 3 Commissioni.

5. Le indennità di presenza in Commissione non potranno superare il numero di due per ogni mese per Commissione e, comunque, il totale massimo di indennità di presenza nelle diverse Commissioni non potrà essere complessivamente superiore a tre per mese per ogni componente.

(Modificato con Delibera n. 18 del 20/02/2021)

6. Nel limite suddetto non rientrano le riunioni e delle Commissioni costituite per le selezioni bandite dall'Ordine per le quali è previsto un gettone di indennità di pari misura.

7. Le Commissioni potranno utilizzare per le loro riunioni anche strumenti telematici, videoconferenze, ecc., fatte salve le procedure di convocazione e di verbalizzazione.

Gruppi di Lavoro.

16) Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono una attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire Gruppi di lavoro con Iscritti/e all'Ordine e/o esperti/e del settore coordinati/e da un/a componente del Consiglio Regionale.

I Gruppi di Lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

Regolamento sull'aggiornamento dei componenti del Consiglio Direttivo

(Articolo integrato con Delibera n. 365 del 08/11/2014)

17)

1. Ai fini dell'aggiornamento dei/delle componenti del Consiglio Direttivo sono individuati:

a) i seminari e gli eventi formativi su materie inerenti la professione dello/la Psicologo/a organizzati a vario titolo sul territorio regionale;

b) i seminari e gli eventi formativi organizzati dall'Ordine Nazionale degli Psicologi e dagli Ordini Regionali;

c) i seminari e gli eventi formativi organizzati su materie inerenti l'attività dello/la Psicologo/a, da Enti e Istituzioni pubbliche.

2. Solo per la partecipazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è

previsto un rimborso massimo annuo a ciascun/a Consigliere/a che ne faccia richiesta. Il rimborso sarà determinato per ogni anno contestualmente al Bilancio di Previsione e non potrà comunque essere superiore a 250,00 euro per ogni Consigliere/a. Eventuali deroghe dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

3. Il/La Consigliere/a che usufruisce del rimborso di cui all'art. 2 è tenuto/a a presentare entro 7 giorni un report dell'evento da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il presente Regolamento è sottoposto alla votazione del Consiglio e, una volta approvato, entra immediatamente in vigore, sostituendo ogni altra precedente decisione assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi argomenti.

